

REGOLAMENTO di ARBITRATO

Approvato con deliberazione del
Consiglio camerale n. 13 del 22.12.2016

in vigore dal 02.02.2017



Camera di Commercio
Padova

ARTICOLO 1

Camera Arbitrale Padova

1. Presso la Camera di Commercio di Padova è istituita, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 580/1993 e successive modifiche, una Camera arbitrale denominata "Camera Arbitrale Padova", con il compito di amministrare i procedimenti di arbitrato rituale ed irrituale. Alla Camera Arbitrale Padova può essere richiesta anche la nomina di arbitri ed esperti per procedimenti arbitrali non amministrati secondo il presente Regolamento.
2. La Camera Arbitrale Padova è subentrata alla associazione "Camera Arbitrale Padova", operante dal 2004 al 2010 e sorta quale unione tra la "Camera Arbitrale di Padova", gestita dalla Camera di Commercio di Padova e la "Camera Arbitrale Veneta" patrocinata ed operante nell'ambito di Unindustria Padova.
3. La Camera Arbitrale Padova è competente rispetto ai procedimenti arbitrali che dovessero essere avviati con riferimento alle cessate "Camera Arbitrale di Padova" o "Camera Arbitrale Veneta" o all'associazione "Camera Arbitrale Padova".
4. La Camera Arbitrale Padova non decide direttamente le controversie, ma amministra i procedimenti di arbitrato in conformità al presente Regolamento, avvalendosi del Comitato Direttivo, del Presidente del Comitato Direttivo e della Segreteria.

ARTICOLO 2

Segreteria

1. La Segreteria svolge le seguenti funzioni:
 - a) redige i verbali delle riunioni del Comitato direttivo;
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Comitato Direttivo o i provvedimenti del Presidente;
 - c) riferisce al Comitato sullo stato dei procedimenti arbitrali;
 - d) svolge ogni altra funzione attribuita dai regolamenti di arbitrato, al fine del corretto svolgimento dei procedimenti arbitrali.
2. La Segreteria è composta dal personale camerale assegnato al relativo ufficio individuato nell'organigramma della Camera di Commercio di Padova, diretto e coordinato dal Dirigente dell'Area Regolazione del Mercato e Trasparenza.

ARTICOLO 3

Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è nominato dalla Giunta Camerale ed è formato:
 - a) dal Presidente;
 - b) da 6 componenti individuati, previo parere della Consulta delle Professioni istituita

presso la Camera di Commercio di Padova, tra persone in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia arbitrale da comprovare sulla base del curriculum professionale. Almeno 3 componenti sono nominati tra gli iscritti agli Ordini professionali di avvocati, notai, dottori commercialisti ed esperti contabili di Padova.

2. La procedura di designazione e nomina è avviata con apposito avviso da pubblicare sul sito internet della Camera di Commercio.
3. Il Comitato nomina il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il Comitato direttivo:
 - a) formula alla Giunta Camerale proposte e pareri in ordine alla gestione dei servizi arbitrali e alla sua promozione, nonché alle convenzioni con altri enti o istituzioni in materia arbitrale;
 - b) può proporre modifiche del regolamento di arbitrato e delle relative tariffe;
 - c) propone alla Giunta le regole per la formazione e tenuta dell'Albo Arbitri;
 - d) vigila sulle procedure arbitrali amministrative;
 - e) nomina gli arbitri, per le singole controversie secondo le modalità stabilite dal regolamento di arbitrato e dagli accordi di arbitrato;
 - f) nel caso in cui l'accordo arbitrale preveda la nomina diretta da parte del Presidente della Camera di Commercio, propone, su richiesta dello stesso, gli arbitri da nominare;
 - g) esercita ogni altra funzione prevista nel regolamento di arbitrato;
 - h) decide sulle questioni in materia di applicazione del regolamento di arbitrato;
 - i) può predisporre clausole compromissorie tipo e compromessi arbitrali;
 - j) approva le regole deontologiche per gli arbitri.
5. I componenti del Comitato in carica non possono esercitare funzioni di arbitro nell'ambito delle procedure amministrative dalla Camera Arbitrale.
6. Le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti compreso il Presidente o il Vice Presidente. L'intervento può avvenire anche mediante mezzi di comunicazione a distanza.
7. In caso di decisione da adottare con urgenza, ai componenti del Comitato può essere chiesta una pronuncia a mezzo posta elettronica, da ratificare comunque nella prima riunione utile del Comitato stesso, fermo restando il potere attribuito al Presidente del Comitato Direttivo come da articolo 4, comma 1, lettera c).
8. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente (o del Vice Presidente, in caso di assenza del Presidente).
9. Il Comitato dura in carica per tre anni; in ogni caso rimane in carica anche dopo la scadenza del mandato fino alla nomina del nuovo Comitato.
10. L'incarico è gratuito.

ARTICOLO 4

Il Presidente del Comitato direttivo

1. Il Presidente del Comitato direttivo:
 - a) vigila per garantire la corretta applicazione del presente Regolamento;
 - b) convoca e presiede il Comitato Direttivo;
 - c) in caso d'urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Comitato, dandone tempestiva comunicazione scritta ai componenti del Comitato stesso, che dovrà ratificare la decisione nella prima riunione utile;
 - d) esercita le altre funzioni a lui attribuite nel presente Regolamento;
 - e) nomina gli arbitri nel caso in cui gli accordi arbitrali attribuiscono tale competenza al Presidente della Camera arbitrale.

Titolo I: INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 5

Accordo arbitrale

1. La procedura di arbitrato stabilita nel presente Regolamento si applica quando vi sia tra le Parti un accordo arbitrale che faccia riferimento alla Camera Arbitrale Padova o alla Camera di Commercio di Padova o alla Camera Arbitrale Veneta o all'associazione Camera Arbitrale Padova, oppure al loro Regolamento, come specificato nell'articolo 1 del presente Regolamento, rimanendo ferma la competenza dell'Organo arbitrale a decidere in merito.
2. Qualora manchi l'accordo arbitrale o se esso non contenga alcuno dei riferimenti indicati dal precedente comma, la parte che intenda, in ogni caso, instaurare un procedimento arbitrale sottoposto al Regolamento della Camera Arbitrale Padova, può farne richiesta tramite domanda da depositare presso la Segreteria ai sensi dell'art. 6. In caso di mancata adesione della controparte a tale richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della notifica della domanda di arbitrato, la Segreteria informa la parte richiedente che l'arbitrato non può aver luogo.

ARTICOLO 6

Domanda di arbitrato

1. La Parte che intende instaurare il procedimento deve presentare alla Segreteria della Camera Arbitrale Padova una domanda sottoscritta dalla Parte stessa e contenente:
 - a) il nome e cognome delle Parti, la loro residenza o il loro domicilio, l'indirizzo di posta elettronica certificata - ove esistente ovvero obbligatorio in relazione alla tipologia del soggetto - nonché, trattandosi di persona giuridica, il tipo, la ragione sociale, la sede, il nominativo del rappresentante legale;
 - b) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;

- c) le conclusioni da sottoporre all'Organo Arbitrale;
 - d) l'indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la Parte ritenga utile allegare;
 - e) la nomina dell'Arbitro, ove spettante alla Parte Attrice;
 - f) la dichiarazione espressa di accettazione del Regolamento della Camera Arbitrale Padova;
 - g) procura al proprio eventuale difensore, in originale o con autentica apposta digitalmente dal difensore;
 - h) la copia integrale del compromesso o del documento contenente la clausola compromissoria.
2. La domanda di arbitrato è depositata esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata (Pec), completa degli allegati, se la Parte è munita di propria firma digitale ed indirizzo Pec oppure se, essendo munita solamente di propria firma digitale, è assistita da un difensore dotato di firma digitale e Pec. La documentazione ricevuta dalla Camera deve essere completa degli allegati e redatta secondo le regole tecniche approvate con determinazione del dirigente camerale competente e rese disponibili sul sito internet della Camera di Commercio di Padova. Negli altri casi, la domanda può essere depositata in forma cartacea in un originale per la Camera Arbitrale e uno per ciascuna Parte convenuta, più tante copie quanti sono gli Arbitri ed ogni atto deve essere corredato dei relativi documenti allegati; è richiesto alla Parte di rendere disponibili i relativi files anche su supporto informatico. Gli atti e la procura conferita al difensore devono essere in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo (DPR n. 642 del 26.10.1972).
 3. Entro trenta giorni dal ricevimento, la Segreteria verifica gli elementi di cui al primo comma; se manca uno degli elementi sopra specificati alle lettere a), b), c), e), h) del primo comma ovvero se manca il versamento delle spese di istruttoria previste dall'articolo 8, comma 1, la Segreteria chiede alla Parte di integrare la domanda entro sette giorni dalla richiesta scritta e, in mancanza, dichiara la domanda irricevibile comunicandolo alla Parte.
 4. La Segreteria provvede a comunicare alla Parte convenuta la domanda di arbitrato completa di allegati con ogni mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, anche tramite Posta elettronica certificata se la Parte è in possesso di un valido indirizzo Pec, invitandola a depositare la propria risposta nel termine di trenta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione.
 5. E' sempre fatta salva la facoltà della Parte attrice di notificare direttamente alla controparte la domanda di arbitrato completa degli allegati, ad ogni effetto di legge, una volta depositata la medesima presso la Camera arbitrale. In tal caso, la Segreteria provvederà comunque alla comunicazione alla Parte convenuta al fine della decorrenza dei termini previsti nel presente regolamento.

ARTICOLO 7

Risposta e domanda della Parte convenuta

1. La Parte convenuta, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda a cura della

Segreteria, deve presentare alla Camera Arbitrale la propria risposta, sottoscritta dalla Parte stessa e contenente:

- a) l'indirizzo di posta elettronica certificata - ove esistente ovvero obbligatorio in relazione alla tipologia del soggetto - nonché, trattandosi di persona giuridica, il tipo, la ragione sociale, la sede, il nominativo del rappresentante legale;
 - b) la formulazione della difesa ed ogni eventuale domanda riconvenzionale;
 - c) l'indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della difesa e della domanda riconvenzionale ed ogni documento che la Parte ritenga utile allegare;
 - d) la nomina dell'Arbitro, ove spettante alla Parte convenuta;
 - e) la dichiarazione espressa di accettazione del Regolamento della Camera Arbitrale Padova;
 - f) la procura al proprio eventuale difensore, in originale o con autentica apposta digitalmente dal difensore;
 - g) la ricevuta del versamento delle spese di istruttoria previste dall'articolo 8, comma 1.
2. La risposta della Parte convenuta è depositata esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata (Pec), completa degli allegati, se la Parte è munita di propria firma digitale ed indirizzo Pec oppure se, essendo munita solamente di propria firma digitale, è assistita da un difensore dotato di firma digitale e Pec. La documentazione ricevuta dalla Camera deve essere completa degli allegati e redatta secondo le regole tecniche approvate con determinazione del dirigente camerale competente e rese disponibili sul sito internet della Camera di Commercio di Padova. Negli altri casi, la risposta può essere depositata in forma cartacea in un originale per la Camera Arbitrale e uno per ciascuna controparte, più tante copie quanti sono gli Arbitri ed ogni atto deve essere corredato dei relativi documenti allegati; è richiesto alla Parte di rendere disponibili i relativi files anche su supporto informatico. Gli atti e la procura conferita al difensore devono essere in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo (DPR n. 642 del 26.10.1972).
3. La Segreteria provvede a comunicare alla Parte attrice l'atto di risposta della Parte convenuta con ogni mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, anche tramite Posta elettronica certificata se la Parte è in possesso di un valido indirizzo Pec oppure all'indirizzo Pec del difensore presso cui ha eletto domicilio. La Parte convenuta può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta alla Parte attrice, completa degli allegati, ad ogni effetto di legge, una volta depositata presso la Camera Arbitrale nel termine di cui al comma 1.

ARTICOLO 8

Versamenti pecuniari

1. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento di tutte le spese del procedimento arbitrale, salvo rivalsa tra di loro. All'atto del deposito della domanda, per la Parte attrice, e all'atto del deposito della risposta per la Parte convenuta, devono essere versate le spese di istruttoria previste dal Tariffario approvato dalla Giunta della Camera di Commercio di Padova. Le spese di istruttoria non sono rimborsabili in alcun caso.
2. Dopo il deposito della risposta, su richiesta della Segreteria, le Parti devono effettuare un

- versamento preventivo a titolo di deposito cauzionale infruttifero di interessi, a garanzia della copertura delle spese del procedimento, salvo conguaglio in corrispondenza della liquidazione finale o intermedia secondo le disposizioni dell'articolo 39.
3. Il Comitato Direttivo, considerato il valore della controversia, stima in via provvisoria e preventiva l'entità massima delle spese del procedimento (diritti della Camera arbitrale, onorari degli Arbitri, nonché accessori di legge, oltre a rimborsi spese dovuti per marche da bollo, fotocopie o altro) in base e nei limiti del Tariffario in vigore. Conseguentemente determina l'entità del versamento preventivo di cui al secondo comma e ne richiede il pagamento alle parti in egual misura. Sono dovuti fin da subito ed interamente i diritti amministrativi spettanti alla Camera Arbitrale Padova, a cui va aggiunto il costo presunto per gli adempimenti imposti dalla normativa fiscale in materia di bollo.
 4. Il valore della controversia è dato dalla somma aritmetica delle richieste economiche presentate dalle Parti. Le domande riconvenzionali si sommano alle domande principali; non si sommano le domande proposte in via subordinata o alternativa.
 5. In presenza di domanda riconvenzionale, il Comitato Direttivo può decidere di determinare depositi cauzionali di importo diverso, a carico rispettivamente della Parte attrice per la Domanda principale, e della Parte convenuta per la domanda riconvenzionale.
 6. In caso di mancato versamento, totale o parziale, entro venti giorni dalla comunicazione della Segreteria, delle somme di cui ai precedenti commi, la Segreteria comunica l'improcedibilità dell'arbitrato anche limitatamente alla domanda per la quale vi è stato inadempimento, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10.
 7. Nel corso del procedimento, in relazione all'attività svolta, la Segreteria può richiedere il versamento del residuo del deposito cauzionale quantificato dal Comitato Direttivo e non richiesto inizialmente dalle parti.
 8. Qualora nel corso del procedimento il valore della controversia risulti maggiore di quello originariamente determinato ovvero qualora si prospettino ulteriori costi o spese di gestione del procedimento, il Comitato Direttivo, su richiesta dell'Organo arbitrale, può procedere a calcolare gli opportuni adeguamenti delle somme già versate dalle Parti ai sensi dei precedenti commi e a richiederne il versamento alle Parti stesse.
 9. I versamenti di cui ai commi 7 e 8 dovranno essere eseguiti dalle parti in egual misura, salvo quanto previsto al comma 5, entro venti giorni dalla comunicazione della Segreteria. In caso di mancata corresponsione nei termini, l'Organo Arbitrale dichiara la sospensione del procedimento; i termini riprendono a decorrere quando viene effettuato il pagamento mancante. Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione senza che il versamento sia eseguito dalle parti integralmente, l'Organo Arbitrale dichiara l'estinzione del procedimento e liquida le spese ai sensi dell'art. 39, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.
 10. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, se una Parte non effettui il versamento da lei dovuto, ciascuna delle altre Parti può provvedere al pagamento per l'intero; in tal caso l'importo relativo sarà riportato nel lodo quale credito a favore della Parte adempiente.

Titolo II: L'ORGANO ARBITRALE

ARTICOLO 9

Costituzione dell'Organo Arbitrale

1. Le controversie disciplinate dal presente Regolamento sono decise da un Arbitro Unico o da un Collegio di tre o più Arbitri.
2. Per la costituzione dell'Organo Arbitrale, si farà applicazione di quanto previsto dal compromesso o dalla clausola compromissoria. Ove questi nulla dispongano, salva volontà contraria di tutte le Parti, sono devolute alla cognizione di un Arbitro Unico le controversie di valore fino a € 100.000,00, mentre sono devolute alla cognizione di un Collegio Arbitrale le controversie di valore superiore a tale somma. Qualora il valore della controversia sia indeterminato o indeterminabile, spetterà al Comitato Direttivo, valutate le specificità del caso, provvedere a determinare il numero degli Arbitri, adottando i provvedimenti conseguenti.
3. Il Comitato Direttivo non potrà nominare arbitri nelle controversie in cui è parte la Camera di Commercio di Padova; in tali ipotesi, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale di Padova, ferme restando le competenze del Comitato Direttivo previste dal Regolamento.
4. Fermo il rispetto delle condizioni di cui all'art. 20 del Regolamento, in caso di intervento del terzo, questo inciderà solo sul valore della controversia ai fini della quantificazione del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8, ma non ai fini della costituzione dell'Organo arbitrale.
5. In tutti i casi in cui la nomina dell'organo arbitrale è di competenza del Comitato Direttivo, il Comitato vi provvederà favorendo il principio della rotazione degli incarichi e tenendo in considerazione l'oggetto, il valore economico e la complessità della controversia.
6. Se non è altrimenti pattuito dalle Parti, l'Arbitro Unico è nominato dal Comitato Direttivo. Qualora le Parti abbiano previsto di designare di comune accordo l'Arbitro Unico, se non è altrimenti pattuito, la designazione dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione a tutte le Parti, a cura della Segreteria, del deposito della risposta della Parte convenuta. In mancanza di accordo tra le Parti, decorso il termine predetto, l'Arbitro Unico è nominato dal Comitato Direttivo.
7. Salvo quanto previsto dall'articolo 34 del D.Lgs. n. 5/2003 per le controversie societarie, se non è diversamente pattuito, il Collegio arbitrale si compone di tre Arbitri, due dei quali nominati da ciascuna Parte ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, nominato di comune accordo dai due arbitri già designati. Gli Arbitri sono scelti liberamente dalle Parti. Per le controversie societarie previste dall'articolo 34 del D.lgs. 5/2003, se non è diversamente pattuito, il Collegio si compone di tre Arbitri, tutti nominati dal Comitato direttivo.
8. Nel caso la Parte convenuta non provveda alla nomina del proprio Arbitro ai sensi dell'articolo 7 ovvero qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla nomina del

Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della risposta della Parte Convenuta ovvero qualora i due Arbitri già nominati non provvedano alla nomina del Presidente entro il termine di trenta giorni dall'ultima loro accettazione, alla nomina dell'Arbitro non nominato provvederà il Comitato Direttivo.

9. Fermo quanto previsto dal precedente comma 4 in caso di intervento del terzo, e fermo quanto previsto dall'art. 20 comma 2 per l'ipotesi di intervento del litisconsorte necessario, nell'ipotesi di arbitrato che sin dalla sua introduzione mediante gli atti di cui ai precedenti articoli 6 e 7 coinvolga più di due parti, in assenza di previsioni specifiche nella clausola arbitrale circa l'affidamento ad un terzo della nomina di tutti gli arbitri, il Collegio potrà costituirsi allorché gli arbitri vengano nominati con l'accordo di tutte le parti ovvero allorché, dopo che la prima ha nominato l'arbitro o gli arbitri, le altre Parti nominino d'accordo un ugual numero di arbitri o ne affidino ad un terzo la nomina. In mancanza, il Comitato Direttivo nomina direttamente un Collegio di tre Arbitri.

ARTICOLO 10

Albo di Arbitri

1. La Camera Arbitrale Padova si avvale di arbitri iscritti in un Albo, formato e periodicamente aggiornato secondo i criteri proposti dal Comitato Direttivo ed approvati dalla Giunta della Camera di Commercio di Padova.
2. Nel caso in cui la controversia, per la particolarità della materia, richieda agli Arbitri conoscenze specifiche, il Comitato Direttivo può nominare un Arbitro non iscritto all'Albo.

ARTICOLO 11

Incompatibilità e decadenza

1. Non possono essere nominati Arbitri e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro i quali siano privi in tutto o in parte della capacità legale di agire, e comunque coloro i quali siano dichiarati interdetti, inabilitati, falliti, interdetti dai pubblici uffici o da una professione o da un'arte o condannati a pena della reclusione superiore a tre anni in relazione a delitto non colposo con sentenza irrevocabile o sottoposti a procedura di amministrazione di sostegno.
2. La decadenza è pronunciata dal Comitato Direttivo entro venti giorni dalla comunicazione della relativa causa, a cura della segreteria.
3. Il provvedimento è comunicato, con le modalità di cui al successivo articolo 15:
 - a) all'Arbitro dichiarato decaduto;
 - b) alle Parti che lo avevano designato, se trattasi di Arbitro Unico;
 - c) alla Parte che lo aveva designato, se trattasi di Collegio Arbitrale, nonché al Presidente del Collegio stesso.

ARTICOLO 12

Accettazione o rinuncia alla nomina. Dichiarazione di indipendenza dell'Arbitro

1. L'Arbitro, ricevuta comunicazione dell'incarico dalla Segreteria della Camera Arbitrale, deve trasmettere alla stessa la propria accettazione sottoscritta nel termine di dieci giorni, anche a mezzo PEC.
2. Unitamente all'accettazione l'Arbitro deve dichiarare per iscritto:
 - a) qualunque relazione con le Parti o i loro difensori che incida sulla sua indipendenza e imparzialità;
 - b) qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
 - c) qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere che incida sulla sua imparzialità.
3. Tale dichiarazione, qualora si renda necessario per fatti sopravvenuti, dovrà essere ripetuta, nel corso della procedura arbitrale, fino al deposito del lodo.
4. L'accettazione presentata o spedita oltre il termine fissato nel primo comma del presente articolo è inammissibile e, di conseguenza, l'Arbitro accettante decade dall'incarico.
5. La inammissibilità dell'accettazione della nomina e la conseguente decadenza sono dichiarate dal Presidente del Comitato Direttivo entro quindici giorni dalla data in cui l'accettazione perviene presso la Segreteria della Camera. In tal caso, l'accettazione dichiarata inammissibile non rileva ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 34.
6. La Segreteria comunica il provvedimento di cui al comma precedente alla Parte o alle Parti che lo hanno nominato entro cinque giorni dall'emissione del provvedimento stesso, invitandole a rinnovare la nomina entro dieci giorni dalla comunicazione. Si applica l'articolo 15, commi 4 e 5.
7. La rinuncia alla nomina può essere effettuata, anche successivamente all'avvenuta accettazione, soltanto per comprovati motivi di salute, di famiglia o di attività professionale e deve essere comunicata, a cura della Segreteria della Camera Arbitrale, alla Parte che ha nominato il rinunciante entro cinque giorni dalla data in cui la rinuncia stessa è pervenuta all'Ufficio di Segreteria. In ipotesi di rinuncia senza giustificato motivo, si applica il comma 6 dell'articolo 15 del Regolamento.

ARTICOLO 13

Astensione dell'Arbitro

1. L'Arbitro ha l'obbligo di astenersi quando egli stesso o un ente, associazione o società di cui sia amministratore abbia un interesse personale, concreto ed attuale rispetto all'oggetto della controversia oppure abbia rapporti di parentela o di commensalità abituale con una delle Parti, con un rappresentante legale di alcuna delle Parti o di alcuno dei difensori, o sia di essa tutore o curatore di una delle Parti; ovvero sia legato da rapporti di inimicizia o abbia causa pendente con una delle Parti, con un suo rappresentante legale o con uno dei difensori, o abbia prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone; o ancora sia legato ad una delle Parti o al gruppo societario di cui sia

componente una delle Parti da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa; o infine quando sussistano circostanze che possano ragionevolmente incidere sulla fiducia delle parti.

2. In tutti questi casi l'astensione si effettua mediante dichiarazione scritta diretta al Presidente del Comitato Direttivo, il quale ne prende atto con provvedimento motivato.
3. Il provvedimento è immediatamente comunicato alla Parte che ha nominato l'Arbitro astenutosi, al Presidente del Collegio Arbitrale e alle Parti che lo hanno nominato in caso di Arbitro Unico.

ARTICOLO 14

Ricusazione dell'Arbitro

1. Ciascuna Parte può ricusare l'Arbitro nominato dall'altra Parte o dal Comitato Direttivo nel termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della copia della dichiarazione di nomina, o da quando sia venuta a conoscenza delle circostanze di cui all'articolo 13 primo comma.
2. Ciascuna Parte può ricusare anche l'arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare, se ciò avvenga per motivi conosciuti dopo la nomina.
3. L'istanza motivata di ricusazione deve essere proposta al Comitato Direttivo che decide, sentito l'Arbitro ricusato e le parti e assunte, se del caso, sommarie informazioni.
4. La proposizione dell'istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salva diversa determinazione degli Arbitri. Tuttavia, se l'istanza è accolta, l'attività compiuta dall'arbitro fondatamente ricusato o con il suo concorso, è inefficace. L'eventuale compenso spettante all'Arbitro in caso di ricusazione, è determinato dal Comitato Direttivo, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata prima della ricusazione.

ARTICOLO 15

Sostituzione dell'Arbitro, compensi e proroga dei termini

1. La sostituzione dell'Arbitro Unico o di un Arbitro può avvenire:
 - a) per morte;
 - b) per incapacità naturale documentata;
 - c) per decadenza;
 - d) per astensione e ricusazione;
 - e) per rinuncia;
 - f) per negligenza o ritardo nell'espletamento dell'attività arbitrale.
2. L'incapacità naturale documentata è pronunciata dal Comitato Direttivo con deliberazione motivata, entro venti giorni dalla data in cui la comunicazione della predetta incapacità perviene alla Segreteria ad opera di una delle Parti o, trattandosi di Collegio Arbitrale, anche ad opera del Presidente del Collegio stesso o di un altro componente del Collegio.
3. In ipotesi di negligenza o di ritardo nell'espletamento dell'attività arbitrale si procede alla sostituzione dopo un richiamo scritto e motivato del Presidente del Comitato Direttivo, su

sollecitazione della parte, allorché tale richiamo sia rimasto senza esito positivo nel termine di quindici giorni.

4. La sostituzione dell'Arbitro nelle ipotesi specificate nel primo comma del presente articolo deve avvenire entro quindici giorni dalla data in cui la Parte o le Parti che lo hanno nominato, hanno avuto notizia della causa di sostituzione o hanno ricevuto la comunicazione ad essa relativa.
5. In caso di mancata sostituzione dell'Arbitro Unico o di un Arbitro nel termine stabilito nel comma precedente, vi provvede il Comitato Direttivo entro trenta giorni.
6. Nelle ipotesi di sostituzione per rinuncia senza giustificato motivo o per negligenza o ritardo nell'espletamento dell'attività arbitrale, non spetta all'Arbitro sostituito alcun compenso. Nelle altre ipotesi, l'eventuale compenso spettante all'Arbitro sostituito è determinato - nel provvedimento stesso di sostituzione - dal Comitato Direttivo, tenendo conto dell'attività da lui effettivamente prestata prima della sostituzione.
7. In ogni ipotesi di sostituzione dell'Arbitro prevista dal presente articolo spetta al nuovo Arbitro Unico o al nuovo Collegio Arbitrale decidere la rinnovazione totale o parziale degli atti del procedimento svolti fino a quel momento. Nel caso in cui sia disposta la rinnovazione totale, il nuovo termine per il deposito del lodo decorre dall'emissione dell'ordinanza che la dispone. In ogni caso, il termine per la pronuncia del lodo è prorogato di 180 giorni.

ARTICOLO 16

Sospensione del procedimento arbitrale

1. Le situazioni specificate nel primo comma del precedente articolo, determinano la sospensione del procedimento arbitrale dal momento in cui perviene alla Segreteria della Camera Arbitrale Padova la comunicazione della causa di sostituzione sino alla ricostituzione dell'Organo Arbitrale.

Titolo III: IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

ARTICOLO 17

Adempimenti della Segreteria. Fascicolo del procedimento. Nomina del Presidente

1. La Segreteria della Camera Arbitrale, ricevuti i versamenti di cui all'articolo-8, forma il fascicolo del procedimento, cui assegna un numero d'ordine per anno, ed annota gli estremi del procedimento stesso in apposito registro cronologico sotto la data del ricevimento della domanda prevista nell'articolo 6 del presente Regolamento.
2. Dà, inoltre, comunicazione agli Arbitri della avvenuta nomina, invitandoli a esprimere la loro accettazione o la rinuncia nel termine prescritto dall'articolo 12 del presente Regolamento, nonché a provvedere, in caso di Collegio Arbitrale nominato integralmente

da un soggetto terzo o dal Comitato Direttivo, alla nomina del Presidente entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima accettazione.

3. La Segreteria comunica la nomina al Presidente del Collegio Arbitrale, e lo invita a trasmettere la sua accettazione o la rinuncia nel termine previsto dall'articolo 12.
4. La Segreteria mette a disposizione dell'Organo Arbitrale il fascicolo completo di tutta la documentazione pervenuta dalle Parti.
5. Dell'avvenuta nomina degli Arbitri – la cui designazione non sia opera diretta delle Parti – viene data comunicazione alle Parti.

ARTICOLO 18

Competenza arbitrale

1. Gli arbitri decidono sulla propria competenza anche quando siano contestate la validità, il contenuto o l'ampiezza della convenzione d'arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri.
2. La competenza arbitrale è accettata se il convenuto non la contesta espressamente, deducendo l'inesistenza, l'invalidità o l'inefficacia della convenzione d'arbitrato, nel termine previsto dall'articolo 7, primo comma del presente Regolamento.
3. L'eccezione di incompetenza dell'Organo Arbitrale per eccedenza delle conclusioni dai limiti dell'accordo arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l'eccezione si riferisce.
4. L'Organo Arbitrale è competente a conoscere dell'eccezione di compensazione, nei limiti del valore della domanda, anche se il controcredito non è ricompreso nell'ambito dell'accordo arbitrale.
5. L'eccezione di incompetenza non è rilevabile d'ufficio dall'Organo Arbitrale, salvo che si tratti di controversia non arbitrabile ai sensi dell'art. 806 del Codice di Procedura Civile.

ARTICOLO 19

Controversie connesse

1. Qualora siano instaurati presso la Camera Arbitrale più procedimenti per controversie soggettivamente od oggettivamente connesse, il Comitato Direttivo, su richiesta motivata di una Parte, ove non arrechi ritardo o pregiudizio ad alcuno dei procedimenti, può disporre la riunione degli stessi, deferendo la decisione ad un unico Organo Arbitrale nominato a norma dell'articolo 9 del presente Regolamento.
2. In tal caso, il Comitato Direttivo dispone conseguentemente circa i compensi dell'unico Organo Arbitrale.

ARTICOLO 20

Intervento di terzi e successione nel diritto controverso

1. L'intervento di terzi volontario o su chiamata di una delle Parti è ammesso solo con

l'accordo del terzo e delle Parti e con il consenso degli Arbitri. È peraltro sempre ammesso l'intervento adesivo, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4. In caso di intervento del litisconsorte necessario, si applicheranno le disposizioni dell'art. 9, comma 9. In entrambi i casi, le domande proposte da o contro il terzo incideranno sul valore della controversia ai fini della determinazione delle spese dell'arbitrato e l'Organo Arbitrale potrà richiedere al Comitato Direttivo l'adeguamento del deposito cauzionale.

2. In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, successivamente alla notifica della domanda di arbitrato, si applica il disposto dell'art. 111 c.p.c. In tal caso il soggetto succeduto nel diritto e il soggetto già titolare del diritto medesimo si considereranno come un'unica parte ai fini del presente Regolamento.

ARTICOLO 21

Sede e lingua dell'arbitrato

1. La sede del procedimento arbitrale è fissata negli uffici della Camera di Commercio di Padova, così come il servizio di segreteria. Gli Arbitri, tuttavia, possono riunirsi in altri luoghi; per le udienze in cui è prevista la presenza delle Parti, lo svolgimento in altri luoghi è soggetto al consenso delle Parti stesse e della Segreteria della Camera arbitrale.
2. Salvo diverso accordo delle Parti e degli Arbitri, la lingua utilizzata per l'arbitrato è quella italiana.

ARTICOLO 22

Qualificazione dell'arbitrato

1. Nel caso in cui manchi la volontà delle Parti in merito alla qualificazione, l'arbitrato instaurato a norma del presente Regolamento è rituale.
2. Qualora l'Organo Arbitrale ritenga che la volontà delle Parti non sia chiaramente espressa, potrà chiedere alle stesse la precisazione circa la natura rituale o irrituale dell'arbitrato. In difetto di precisazione o di accordo tra le Parti, l'arbitrato instaurato a norma del presente regolamento è rituale.
3. Della natura rituale o irrituale dell'arbitrato dovrà essere data indicazione nel lodo o nella decisione prevista per i procedimenti previsti all'articolo 45 del presente Regolamento.
4. L'Organo Arbitrale pronuncia il lodo secondo diritto a meno che il compromesso, la clausola compromissoria e/o le Parti non abbiano espressamente pattuito che l'Organo Arbitrale decida secondo equità.

ARTICOLO 23

Disciplina del procedimento

1. Il procedimento per arbitrato rituale è in ogni caso disciplinato dalle norme facenti parte del Capo III, titolo VIII° del libro IV° del Codice di Procedura Civile.
2. Le Parti, nel compromesso, nella clausola compromissoria oppure con atto scritto separato, possono stabilire le norme che l'Organo Arbitrale deve osservare nel procedimento stesso.
3. In mancanza di tale determinazione, l'Organo Arbitrale ha facoltà di regolare lo svolgimento del procedimento nel modo e secondo le formalità più adeguate, osservando, in ogni caso, il principio del contraddittorio, nonché assegnando alle Parti, su istanza delle medesime, ragionevoli ed equivalenti termini per presentare memorie, depositare documenti e repliche.
4. In mancanza di tutto o in parte di tali determinazioni, si applicano le regole di cui agli articoli seguenti.

ARTICOLO 24

Udienze e verbali

1. Le date di udienza sono fissate dall'Organo Arbitrale e comunicate alle Parti con congruo preavviso.
2. Le Parti possono comparire alle udienze di persona o attraverso rappresentanti muniti dei necessari poteri oppure essere assistite da difensori muniti di procura. Se una Parte non si presenta all'udienza, personalmente o tramite rappresentante, senza giustificato motivo, l'Organo Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza stessa. In caso contrario dispone la riconvocazione delle Parti.
3. Di ogni udienza e di ogni attività istruttoria, a cura di un componente della Segreteria, viene redatto un processo verbale sottoscritto dall'Organo Arbitrale.

ARTICOLO 25

Fissazione della prima udienza

1. La prima udienza deve svolgersi nel termine di 30 giorni dalla costituzione dell'Organo arbitrale, decorrente dalla data di ricezione da parte della Segreteria dell'ultima accettazione degli Arbitri di cui all'articolo 12, comma 1.
2. Alla prima udienza le Parti sono invitate a comparire personalmente o attraverso un procuratore speciale.
3. Il provvedimento di fissazione della prima udienza emesso dall'Organo Arbitrale deve essere comunicato alle Parti a cura della Segreteria della Camera Arbitrale.
4. Le Parti possono farsi assistere da un professionista rilasciando la relativa procura a margine od in calce al proprio atto introduttivo di cui agli articoli 6 o 7 del presente Regolamento. In tal caso, tutte le comunicazioni verranno effettuate al procuratore costituitosi.

ARTICOLO 26

Inattività del convenuto

1. Se la Controparte o le Controparti non depositino risposta ovvero non abbiano in essa formulato le conclusioni in conformità al disposto dell'articolo 7, primo comma, lettera b) del presente Regolamento, le conclusioni stesse si intendono formulate in senso negativo rispetto a quelle formulate nella domanda.
2. Alle Parti convenute rimaste inattive verranno comunicati solo gli atti di cui all'articolo 292, comma 1 del c.p.c., oltre al lodo, con ogni mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, anche a mezzo di posta elettronica certificata.

ARTICOLO 27

Mancata comparizione delle Parti

1. Se alla prima udienza o in un'udienza successiva nessuna delle Parti compare, l'Organo Arbitrale fissa un'udienza successiva, di cui la Segreteria della Camera Arbitrale dà immediata comunicazione alle Parti.
2. Se all'udienza così fissata nessuna delle Parti compare, l'Organo Arbitrale, accertata la regolarità della comunicazione prescritta nel precedente comma, dichiara l'estinzione del procedimento e provvede alla liquidazione delle spese, tenuto conto delle attività svolte, disponendone il prelevamento dalle somme versate dalle Parti ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento. L'eventuale fondo residuo è restituito alla Parte creditrice della somma stessa ad opera della Segreteria della Camera Arbitrale entro un mese dalla data di emissione del provvedimento dichiarativo dell'estinzione del procedimento.

ARTICOLO 28

Attività della prima udienza

1. Alla prima udienza l'Organo Arbitrale verifica la regolarità della propria costituzione e di quella delle Parti e, quando occorre, invita queste ultime a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, terzo comma.
2. L'Organo arbitrale interroga liberamente le Parti personalmente comparse e chiede loro i chiarimenti relativamente ai fatti che formano oggetto della controversia; esperisce altresì il tentativo di conciliazione, che, su concorde istanza delle Parti o qualora se ne presenti l'opportunità, può essere rinnovato durante il corso del procedimento.
3. Se le Parti si conciliano, è redatto il relativo documento, che viene sottoscritto dalle medesime o dai loro difensori e dall'Organo Arbitrale. Intervenuta la conciliazione, l'Organo Arbitrale dichiara l'estinzione del procedimento e liquida le spese ai sensi dell'articolo 39 e tenuto conto dell'attività svolta, ponendole a carico di entrambe le parti.

ARTICOLO 29

Ordinanze dell'Organo Arbitrale

1. Salvo quanto previsto per il lodo, l'Organo Arbitrale assume i suoi provvedimenti con ordinanza.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli Arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte dal solo Presidente dell'Organo Arbitrale.
4. Le ordinanze dell'Organo Arbitrale sono revocabili e modificabili.

ARTICOLO 30

Istruzione probatoria

1. Nell'istruire la controversia nei tempi più brevi, l'Organo Arbitrale procede liberamente all'assunzione dei mezzi di prova sia d'ufficio che su richiesta di Parte, assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio.
2. Esso può ascoltare direttamente le Parti, nonché ammettere o disporre prove testimoniali. In caso di ammissione di prove testimoniali, è onere delle Parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per l'audizione. L'assenza del teste, senza giustificato motivo, comporta l'impossibilità di sentirlo successivamente salvo che, su richiesta della Parte interessata, l'Organo Arbitrale lo consenta.
3. Gli Arbitri possono altresì deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono inoltre deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono.
4. Se un testimone si rifiuta di comparire davanti agli Arbitri, questi, quando lo ritengono opportuno, possono richiedere al Presidente del Tribunale che ne ordini la comparizione davanti a loro. In tale ipotesi, il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla data dell'ordinanza presidenziale alla data dell'udienza fissata per l'assunzione della testimonianza.
5. Gli arbitri possono chiedere alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al giudizio.
6. In caso di Collegio Arbitrale, lo stesso Collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori al Presidente o ad uno dei suoi componenti.
7. L'Organo Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio, definire il loro incarico, ricevere le loro relazioni ed ascoltarli, in contraddittorio con gli eventuali consulenti tecnici di Parte. Al consulente tecnico d'ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste negli articoli 12 e 15 in tema di accettazione e sostituzione dell'arbitro: in nessun caso l'Arbitro Unico e i componenti del Collegio Arbitrale possono essere nominati periti nell'ambito del procedimento a loro assegnato. L'Organo Arbitrale verifica che il consulente tecnico d'ufficio, nella definizione dei suoi onorari, applichi le

tariffe stabilite dal proprio ordine professionale. Al pagamento dell'onorario del consulente provvedono direttamente le Parti, le quali sono in ogni caso obbligate in via esclusiva ed in solido tra loro all'integrale corresponsione di tutto quanto dovuto a qualsivoglia titolo al consulente d'ufficio, come liquidato dall'Organo arbitrale.

8. L'Organo Arbitrale, se le Parti lo richiedono, può decidere la controversia su base documentale, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

ARTICOLO 31

Anticipazione di spesa per accertamento tecnico

1. La spesa per l'espletamento di un accertamento tecnico deve essere anticipata dalla Parte che lo ha richiesto o, in solido, dalle Parti che lo hanno richiesto oppure dalla Parte o dalle Parti in solido a cui carico venga imposto il relativo onere dall'Organo Arbitrale in ipotesi di accertamento tecnico disposto d'ufficio, secondo l'ammontare determinato nello stesso provvedimento dall'Organo Arbitrale.

ARTICOLO 32

Conclusioni e discussione

1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, l'Organo Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le Parti a precisare le conclusioni.
2. Se lo ritiene opportuno o se una Parte lo richiede, l'Organo Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. L'Organo Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un'udienza di discussione finale.
3. Dopo l'invito dell'Organo Arbitrale a precisare le conclusioni, le Parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie, salva diversa determinazione dell'Organo arbitrale.
4. I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui l'Organo Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.

ARTICOLO 33

Transazione in corso di procedimento

1. Qualora le Parti giungano ad una transazione prima che si costituisca l'Organo Arbitrale, ne danno comunicazione alla Segreteria per l'archiviazione del procedimento. In tale circostanza, non sono dovute ulteriori spese per il procedimento, fatte salve le spese di istruttoria iniziali.
2. Se la transazione fra le Parti interviene dopo la costituzione dell'Organo Arbitrale, questo redige un verbale, sottoscritto dalle Parti, con il quale viene esonerato dall'obbligo di pronunciare il lodo. In tal caso, le Parti o l'Organo Arbitrale possono chiedere al

Comitato Direttivo la riduzione delle spese del procedimento per onorari e per diritti della Camera, da liquidare ai sensi dell'art. 39 del Regolamento.

3. Se la transazione è solo parziale, il procedimento prosegue per la definizione dei punti della controversia ai quali la transazione non si riferisce e le Parti o l'Organo Arbitrale possono chiedere al Comitato Direttivo la riduzione delle spese del procedimento per onorari e per diritti della Camera, da liquidare ai sensi dell'art. 39 del Regolamento.
4. Le Parti possono concordemente richiedere all'Organo Arbitrale di recepire in un lodo i termini della transazione tra loro intervenuta. Per le spese, si applica quanto previsto dal comma 2.

Titolo IV: LA DECISIONE ARBITRALE

ARTICOLO 34

Termine per la pronuncia del lodo

1. Salvo diverso accordo tra le Parti, l'Organo Arbitrale deve pronunciare la decisione entro duecentoquaranta giorni decorrenti dal giorno in cui è pervenuta alla Segreteria l'ultima accettazione di cui all'art. 12, comma 1.
2. Le Parti concordemente possono consentire con atto scritto la proroga del termine anche più di una volta.
3. Qualora debbano essere assunti mezzi di prova o venga pronunciato lodo non definitivo o venga disposta consulenza tecnica d'ufficio, il termine è prorogato di diritto per un massimo complessivo, comunque non superabile, di centottanta giorni.
4. Il termine è altresì prorogato di centottanta giorni in caso di modifica della composizione del Collegio Arbitrale o di sostituzione dell'Arbitro Unico.
5. Se alla scadenza del termine, l'Arbitro Unico od il componente del Collegio Arbitrale risulti temporaneamente e motivatamente impedito alla pronuncia del lodo, si provvederà alla sua sostituzione una volta infruttuosamente dato corso all'interpello di cui all'articolo 15, comma 3, del presente Regolamento.
6. Il decorso del termine originariamente fissato o successivamente prorogato, non può essere fatto valere come causa di nullità della decisione se la Parte, prima della deliberazione ai sensi dell'articolo 38 del presente Regolamento, non abbia notificato alle altre Parti e agli Arbitri, per iscritto, che intende far valere la loro decadenza. Se la parte fa valere la decadenza degli Arbitri, questi, verificato il decorso del termine, dichiarano estinto il procedimento, restando escluso ogni loro diritto al compenso. Sono fatti salvi i diritti di segreteria spettanti alla Camera Arbitrale Padova.
7. Il termine per la pronuncia del lodo è sospeso nei casi di sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, è esteso a novanta giorni.

ARTICOLO 35

Morte o perdita di capacità della parte

1. Se la Parte viene meno per morte o altra causa ovvero perde la capacità di agire, gli Arbitri assumono le misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio.
2. All'uopo gli Arbitri potranno anche disporre la sospensione del procedimento, con conseguente sospensione del termine per la pronuncia del lodo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
3. Se nessuna delle Parti ottempera alle disposizioni degli Arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli Arbitri possono rinunciare all'incarico. In ipotesi di rinuncia dell'intero Organo Arbitrale, il Comitato Direttivo dichiara improcedibile l'arbitrato. In ipotesi di rinuncia di solo uno o taluno degli Arbitri, varranno le norme per la sostituzione degli stessi.

ARTICOLO 36

Contenuto del lodo

1. L'Organo Arbitrale deve motivatamente decidere tutte le domande che costituiscono il merito della controversia.
2. Oltre i requisiti previsti nell'articolo 823 del Codice di Procedura Civile, il lodo deve liquidare le spese di procedimento ai sensi dell'articolo 39 del presente Regolamento.
3. L'Organo Arbitrale, motivatamente, può decidere separatamente su alcune delle domande oggetto della controversia, emettendo un lodo parziale.

ARTICOLO 37

Deliberazione e documentazione della decisione

1. Il lodo del Collegio Arbitrale è deliberato a maggioranza dei voti espressi con la partecipazione di tutti gli Arbitri componenti del Collegio e deve essere redatto per iscritto. Ciascun Arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli Arbitri riuniti in conferenza personale.
2. Il lodo può essere sottoscritto dai componenti del collegio in tempi e luoghi diversi. Di ogni sottoscrizione deve essere indicato il luogo e la data in cui è apposta.
3. Qualora uno degli Arbitri non possa o non voglia sottoscrivere la decisione, gli altri daranno atto nella decisione stessa del rifiuto o del motivo dell'impedimento e la decisione sarà comunque valida ed efficace.
4. Qualora si tratti di impedimento assoluto e permanente a sottoscrivere, sopravvenuto per l'Arbitro Unico, si procede alla sua sostituzione ai sensi dell'articolo 15 del presente Regolamento.

ARTICOLO 38

Deposito e correzione del lodo

1. Il lodo deve essere depositato dall'Organo Arbitrale, in tanti originali quante sono le Parti più uno, presso la Segreteria della Camera Arbitrale entro cinque giorni dalla data

- dell'ultima sottoscrizione.
2. Nei successivi dieci giorni la Segreteria trasmette il lodo a ciascuna Parte mediante consegna di un originale effettuata con ogni mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione.
 3. In caso di errori materiali o di omissioni nella pronuncia, il lodo può essere corretto, su istanza di Parte, dall'Organo Arbitrale entro sessanta giorni. Del provvedimento di correzione è data comunicazione alle Parti con ogni mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 39

Spese del procedimento

1. La liquidazione delle spese del procedimento è effettuata dall'Organo Arbitrale, a seguito della decisione definitiva o della redazione dei verbali di cui all'art. 27, comma 2, 28, comma 3 e all'art. 33, comma 2 e 3, tenuto conto delle attività svolte e della complessità delle stesse, nel limite di quanto fissato dal Comitato direttivo ai sensi dell'articolo 8.
2. Le spese del procedimento sono composte dalle seguenti voci:
 - a. gli onorari spettanti all'Organo arbitrale e riscossi tramite la Camera Arbitrale, calcolati in conformità al Tariffario in vigore alla data di presentazione della domanda di arbitrato;
 - b. i diritti amministrativi, spettanti alla Camera Arbitrale, nonché le spese anticipate per l'attività di Segreteria, in conformità al Tariffario;
 - c. le spese di difesa, con i relativi accessori, ragionevolmente sostenute dalle Parti, secondo le Tariffe Professionali.
3. Resta fermo che la Camera di Commercio non risponde nei confronti degli Arbitri del mancato pagamento di tutto o parte del compenso loro spettante, nel caso in cui il deposito cauzionale versato dalle Parti non sia sufficientemente capiente.

ARTICOLO 40

Efficacia, interpretazione ed applicazione del Regolamento

1. Quando le Parti convengono di ricorrere all'arbitrato secondo il presente Regolamento, esse accettano per ciò stesso il Regolamento in vigore alla data d'inizio del procedimento di arbitrato, salvo accordo espresso di applicare il Regolamento in vigore al momento della stipulazione del patto arbitrale.
2. L'Organo Arbitrale interpreta ed applica il Regolamento in relazione ai propri doveri e poteri. Nel caso di divergenze tra i membri del Collegio arbitrale sull'interpretazione e l'applicazione del Regolamento, la decisione è presa a maggioranza. L'Organo Arbitrale

o una delle Parti può demandare la questione al Comitato Direttivo per la decisione definitiva.

ARTICOLO 41

Comunicazioni e termini

1. Le comunicazioni delle Parti, dell'Organo Arbitrale, del Comitato Direttivo e della Segreteria, salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento, sono eseguite validamente se consegnate contro ricevuta, spedite per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, trasmesse con posta elettronica certificata o effettuate con ogni altro mezzo equipollente, purché in grado di fornire la prova del ricevimento.
2. La comunicazione di un atto si considera effettuata nel luogo e nel giorno in cui risulta eseguita la consegna presso il destinatario secondo una delle forme previste al comma precedente. Peraltro, per il soggetto mittente, la comunicazione si perfeziona, ai fini del rispetto di eventuali termini, nel momento della consegna del plico all'ufficio postale o dell'invio del messaggio di posta elettronica certificata.
3. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Comitato Direttivo o dall'Organo Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
4. Il Comitato Direttivo e l'Organo Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini ordinatori da essi fissati o previsti dal Regolamento. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati dal Comitato Direttivo o dall'Organo arbitrale soltanto per gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le Parti. Le Parti possono convenire di ridurre i termini prescritti dal Regolamento con un accordo che è efficace solo con l'approvazione dell'Organo Arbitrale (se costituito) o del Comitato Direttivo.
5. I termini prescritti dal Regolamento o assegnati dall'Organo Arbitrale iniziano a decorrere dalla data in cui risulta ricevuta dal destinatario la relativa comunicazione. Nel computo dei termini è escluso il giorno iniziale; se il giorno di scadenza è sabato o un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
6. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal giorno 1 agosto al giorno 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione del periodo di sospensione.

ARTICOLO 42

Deposito degli atti e dei documenti delle Parti

1. Gli atti e i documenti devono essere depositati esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata (Pec) se la Parte è munita di propria firma digitale ed indirizzo Pec oppure se, essendo munita solamente di propria firma digitale, è assistita da un difensore dotato di firma digitale e Pec. La documentazione deve essere redatta secondo le regole tecniche approvate con determinazione del dirigente camerale competente e rese disponibili sul sito internet della Camera di Commercio di Padova.
2. Negli altri casi, le Parti devono depositare presso la Segreteria un esemplare cartaceo

originale di ogni atto per la Camera Arbitrale ed un originale per la Controparte o le Controparti, più tante copie quanti sono gli Arbitri. I documenti allegati, che vanno depositati in numero di copie corrispondente agli atti originali o in copia, possono essere prodotti in fotocopia. In caso di contestazione sulla corrispondenza delle copie all'originale, la Parte interessata può chiedere alla Segreteria di attestarne la conformità, esibendo l'originale. Se le Parti non depositano il numero di esemplari previsto, la Segreteria provvede alla loro integrazione anche per mezzo di copie a spese della Parte inadempiente.

ARTICOLO 43

Restituzione e custodia degli atti

1. Ciascuna Parte può richiedere la restituzione degli atti da essa depositati entro tre mesi dalla conclusione del procedimento.
2. La Segreteria mantiene la custodia del fascicolo d'ufficio consegnatole dall'Organo Arbitrale alla conclusione del procedimento fino a tre anni a partire da tale data. Successivamente a tale periodo, cessa ogni dovere e responsabilità in ordine alla custodia dello stesso.

ARTICOLO 44

Obbligo di riservatezza

1. L'Organo Arbitrale, il Comitato Direttivo, il consulente tecnico, la Segreteria e tutti coloro che intervengono nel procedimento arbitrale e ne siano informati sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento e all'esito dello stesso.
2. La Camera Arbitrale, previa autorizzazione espressa delle Parti o previa omissione di ogni elemento che valga ad identificare le Parti e i soggetti intervenuti nel procedimento, può pubblicare integralmente o parzialmente i lodi pronunciati ai sensi del presente Regolamento.
3. Le richieste di dati, notizie ed atti relativi ai procedimenti arbitrali, provenienti da enti e/o organi pubblici in forza di disposizioni aventi valore di legge, verranno eseguite a seguito di valutazione del Dirigente dell'Area Regolazione del mercato e trasparenza della Camera di commercio, previo parere consultivo del Comitato direttivo della Camera arbitrale, anche senza obbligo di notificare le parti e/o i componenti dell'Organo arbitrale.

ARTICOLO 45

Procedimenti diversi da quello di arbitrato rituale

1. Negli arbitrati irrituali gli Arbitri sono dispensati da ogni formalità di procedura e agiscono quali mandatari in conformità alle regole di correttezza negoziale e di buona fede,

garantendo sempre il rispetto del contraddittorio. Essi decidono secondo equità, o, in caso di diverso accordo, secondo diritto. Le norme del presente Regolamento sono applicabili in quanto compatibili con la natura irrituale dell'arbitrato individuata dalle Parti o qualificata in tal senso dall'Organo Arbitrale.

2. La decisione degli Arbitri irrituali è depositata entro venti giorni dalla pronuncia presso la Segreteria in tanti originali quante sono le Parti, più uno da conservarsi agli atti della Camera Arbitrale. La Segreteria annota nel Registro di cui all'articolo 17 del presente Regolamento la data del deposito e provvede a darne comunicazione alle Parti, invitandole a ritirare l'originale a ciascuna di esse spettante. All'atto del ritiro dell'originale la Parte è tenuta a provvedere al pagamento integrale delle spese e delle competenze residue dovute, dedotto l'ammontare del versamento effettuato a norma dell'articolo 8 del Regolamento. Il testo originale della decisione rimane agli atti della Camera Arbitrale.
3. Gli Arbitratori e i Periti decidono secondo equità e tenendo presenti gli usi e i criteri obiettivi stabiliti dalla pratica nei singoli rami dell'attività economica. Agli arbitraggi e alle perizie arbitrali si applicano in quanto compatibili le norme dei due commi precedenti.